

## **TI\_GERICHTE 12.1998.99 vom 29. Januar 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-01-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1998.99](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.99)

FR: TI\_GERICHTE 12.1998.99 du 29 janvier 1996

IT: TI\_GERICHTE 12.1998.99 del 29 gennaio 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

In linea di principio, chi, come l'attrice, procede per ottenere l'adempimento di una pretesa contrattuale è gravato, in virtù dell'art. 8 CC, dell'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (da ultimo: II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA).

#### **E. 2**

Una delle censure dell'appellante al giudizio pretorile concerne proprio l'esistenza del consenso contrattuale, sostenendo il ricorrente che l'architetto -progettista e direttore dei lavori- da lui designato, non avrebbe avuto la facoltà di vincolarlo validamente con l'ordinazione di lavori supplementari.

#### **E. 2.1**

Le premesse della rappresentanza diretta ex art. 32 cpv. 1 CO sono due: una procura del rappresentato al rappresentante e l'agire del rappresentante in nome del rappresentato ( Zäch , Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl , Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter , Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts,

#### **E. 2.2**

Nel caso di specie il teste arch. \_\_\_\_\_ che non è parte in questa procedura e la cui deposizione, contrariamente all'opinione dell'appellante, oltre che formalmente ammissibile, appare lucida e coerente- ha riferito sul contenuto e la natura dei suoi rapporti con il mandante. Risulta così che tali rapporti erano -dal profilo economico- riassunti in un preventivo, ammesso agli atti come doc. Z, che indica un importo globale di fr. 98'500.--, dal che (doc. Z, pag. 1), tolti i costi per arredamento e i "costi secondari" (cioè gli onorari del progettista e del geometra), si deduce l'esistenza, del contesto del rapporto tra il mandante e l'architetto, della disponibilità ad una spesa per l'opera in questione di fr. 75'300.--importo fino a concorrenza del quale va perciò presunta l'esistenza della facoltà dell'architetto di operare con il consenso del mandante. Con questa premessa, vanno sicuramente disattese le obiezioni del convenuto relative ai lavori di pavimentazione, trattandosi di opera esplicitamente contemplata da detto preventivo, di modo che il direttore dei lavori ben poteva deliberarne l'esecuzione all'attrice con effetto vincolante per il convenuto. Quo alle altre opere esulanti dal preventivo della ditta attrice, il teste ne quantifica il valore in fr. 11'000.--, con ammissione che vincola il committente e costituisce

prova dell'ammontare della mercede dell'appaltatrice per tali opere ( II CCA 21 marzo 1997 in re I. SA/E. SA, 15 maggio 1996 in re P./W., 26 aprile 1996 in re P./H.), e riferisce essersi trattato di lavori rivelatisi necessari durante l'esecuzione dell'opera, ossia degli imprevisti, quali la sistemazione dell'alimentazione dell'acqua, la muratura del pluviale, il recupero degli spazi vuoti, la sostituzione della canalizzazione esistente. Data la natura di queste opere, non si può affermare che sia trattato di vere e proprie opere supplementari -ovvero di lavori esclusi dal contratto iniziale e volti al conseguimento di un'opera differente e più onerosa di quella originariamente prevista- ma è invece vero che le contingenze emerse durante l'esecuzione dell'opera prevista ne hanno resa più gravosa la realizzazione, imponendo dei provvedimenti atti all'eliminazione degli imprevisti, il cui costo si è ripercosso su quello dell'opera. Se ne deduce che il direttore dei lavori era sicuramente autorizzato alla loro delibera in nome e per conto del convenuto, e questo sia nell'ambito del rapporto contrattuale esistente tra loro, ma -data la natura di questi lavori- anche nella diversa prospettiva di una gestione d'affari senza mandato (art. 422 CO). A questo convincimento concorrono inoltre il fatto che non è stato significativamente ecceduto il budget globale di cui al doc. Z, ed inoltre la circostanza per cui nella corrispondenza preprocessuale mai si è accennato alla questione della mancanza di potere di rappresentanza dell'architetto (medesima situazione in: II CCA 26 giugno 1996 in re O. SA/M.), con il che l'eccezione del convenuto si rivela in definitiva pretestuosa.

### **E. 3**

Il convenuto con l'appello (pag. 10) rinuncia esplicitamente a sollevare nuovamente nei confronti dell'attrice la questione della difettosità della rampa, così che deve valere per acquisita la decisione del Pretore di ritenere la precedente esente da responsabilità a questo proposito. L'appello è perciò per il resto interamente incentrato sulla questione della congruità della mercede richiesta dall'appaltatrice.

#### **E. 3.1**

A questo proposito il convenuto adduce ripetutamente il fatto che il contratto d'appalto avrebbe previsto dei "prezzi fissi", ma nondimeno osserva, correttamente, che tale indicazione non permetterebbe di concludere per la pattuizione di una mercede forfetaria ai sensi dell'art. 373 CO (punto 3.2.1, pag. 13). La precisazione del convenuto non è priva di rilevanza: non esistendo altre alternative nel nostro ordinamento legale, dalla mancata pattuizione di una mercede a corpo discende necessariamente l'applicabilità della norma dispositiva dell'art. 374 CO, con la conseguenza che la mercede è da determinare in base al valore del lavoro e del materiale (per tante: II CCA 18 giugno 1996 in re S./B.).

#### **E. 3.2**

Delle due eventualità previste dall'art. 374 CO, nel caso di specie ricorre quella in cui le parti hanno preventivamente stabilito la mercede in via approssimativa; così è infatti da qualificare l'indicazione nel contratto di appalto (doc. A, pag. 1) di un importo di delibera di fr. 50'774.60, al quale vanno aggiunti fr. 1'035.10, pari al 2% dell'importo dell'offerta, corrispondenti allo sconto promesso per il caso, non verificatosi, di pagamento entro 30 giorni (doc. A, pag. 1 e ultima pagina), per un totale di fr. 51'809.70. Non è controverso che l'attrice per le prestazioni eseguite con riferimento alla rampa d'accesso litigiosa ha fatturato complessivi fr. 75'737.40 (doc. Q, R, S, T; appello, punto 1.5, pag. 4) ma, come si è detto (consid. 2.2), l'importo di fr. 6'551.80 di cui alla fattura doc. T relativo alle opere di pavimentazione e ulteriori fr. 11'000.-- per interventi imprevisti non devono essere

computati sull'importo del consuntivo nell'ottica della valutazione del rispetto del preventivo, dal che la constatazione che il consuntivo per le opere originariamente previste nel contratto doc. A è in realtà di fr. 58'185.60. Il raffronto dei due importi evidenzia un superamento del preventivo di fr. 6'375.90, pari al 12.30% dell'importo di delibera maggiorato dello sconto al quale il committente non ha diritto. Non essendoci motivo per accordare all'appaltatrice un margine di tolleranza superiore a quello del 10%, dovendosi per il resto ritenere ecceduto in maniera sproporzionata il computo approssimativo di cui al contratto doc. A, la conseguenza, prevista dall'art. 375 cpv. 2 CO, è quella della riduzione proporzionale della mercede nella misura del 50% del sorpasso ingiustificato ( Gauch , Der Werkvertrag, 4. edizione, 1996, n. 979 e 980), pari (arrotondando) a fr. 600.--. Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza, ritenuto che il più che limitato grado di accoglimento del gravame giustifica di non modificare il riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore e di accollare all'appellante l'intero costo di questa procedura (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 23 aprile 1998 di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 18 marzo 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 6, è riformato nel modo seguente:

1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza è fatto obbligo al signor \_\_\_\_\_, di versare alla Ing. \_\_\_\_\_, fr. 23'103.50 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 1996. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 780.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 800.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Il convenuto rifonderà all'attrice fr. 1'500.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 6. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II  
 presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.